



COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AI QUARTIERI ED IMPIANTI SPORTIVI

PIANI URBANI INTEGRATI (P.U.I.)

AQ1016/2026 - SCUOLE RIGENERATE - Manutenzione straordinaria infissi scuole del Q.4
(Scuola Media Gramsci, Scuola dell'Infanzia e Primaria Locchi ed altre scuole)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE NORMATIVA

con il contenuto dello SCHEMA DI CONTRATTO

**(art. 87 comma 2, e art. 32 dell'allegato I. 7, del D.Lgs. 36/2023)
(D.Lgs. 36/2023, di seguito per brevità "Codice" come integrato e modificato
dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024 e successive modificazioni)**

Firenze 25.03.2026

Massimo Segulian
Comune di Firenze
25.03.2026 10:52:21
GMT+01:00

Fabiano Cassioli
Comune di Firenze
25.03.2026 10:54:53
GMT+01:00

Progettisti:

Geom. Massimo Segulian

Geom. Fabiano Cassioli

Geom. Fabio Zucchini

Ing. Giuseppe Guarneri

Ing. Francesca Piccioli

R.U.P.:

Ing. Pietro Geroni



PIETRO GERONI
Comune di Firenze
25.03.2026 17:29:59
GMT+02:00



Francesca
Piccioli
Comune di
Firenze
25.03.2026
11:27:25
GMT+01:00



Pag. 1 di 55

INDICE

ART.1: OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2: AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E CATEGORIE DI OPERE.....	6
ART. 3: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	9
ART. 4: NORMATIVA APPLICABILE – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	9
ART. 5: CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO.....	10
ART. 6: CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE	10
ART. 7: DISCORDANZE NEI DOCUMENTI DEL CONTRATTO	12
ART. 8: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONTRATTO.....	12
ART. 9: SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IN PARTICOLARE, SULLA DIREZIONE DEI LAVORI.....	13
ART. 10: DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE	15
ART. 11: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI	15
Art. 11 bis – CLAUSOLE SOCIALI.....	16
ART. 12: MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	17
ART. 13: SOSPENSIONE DEI LAVORI – PROROGHE	19
ART. 14: GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	20
ART. 15: CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	22
ART. 16: DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	23
ART. 17: ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	23
ART. 17bis: PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA.....	24
ART. 17 ter: DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA. CONSEGNA DI MATERIALI DA UN ESECUTORE AD UN ALTRO. SUBENTRO.....	24
Art.17 quater: RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI	25
Art.17 quinquies: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO	26
Art. 17 sexies: CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE.....	26
Art. 17 SEPTIES : FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.....	27
Art. 17 OPTIES: SINISTRI A PERSONE E DANNI	28
Art. 17 NONIES: ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	28
ART. 18: PAGAMENTI	29
ART. 19: ULTIMAZIONE DEI LAVORI	31
ART. 20: PENALI	31

ART. 21: CONTO FINALE E CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI	32
Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.....	32
ART. 22: MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE	33
ART. 23: PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	33
ART. 24: GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI.....	33
ART. 25: DANNI DI FORZA MAGGIORE	34
ART. 26: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	34
ART. 27: DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO	36
ART. 28: SICUREZZA DEL CANTIERE	37
ART. 29: ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	38
ART. 30: VERIFICA DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI	43
ART. 31 - PARTICOLARI DELLE OPERE	44
ART. 32: APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI.....	44
ART. 33: PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI.....	45
ART. 34: ESECUZIONE D'UFFICIO	45
ART. 35: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	45
ART. 36: RECESSO E SCIoglimento DEL CONTRATTO	47
ART. 37: SUBAPPALTI E COTTIMI	48
ART. 38: REVISIONE PREZZI.....	52
ART. 39: RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	53
ART. 40: RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE	53
ART. 41: ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	53
ART. 42: TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	53

ART.1: OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale intende concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori denominati AQ1016/2026 - SCUOLE RIGENERATE - Manutenzione straordinaria infissi scuole del Q.4 (Scuola Media Gramsci, Scuola dell'Infanzia e Primaria Locchi ed altre scuole) da eseguirsi all'interno del territorio comunale

Le opere di cui al presente accordo quadro riguardano la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del patrimonio edilizio comunale ad uso scolastico. Per l'inquadramento generale dell'Accordo Quadro si rinvia alla Relazione Generale sull'intervento globale.

Le attività del presente accordo quadro, relative all'intervento in oggetto, sono finalizzate a garantire ed incrementare la qualità degli edifici per tutti i loro utenti, ricomprendendo quindi interventi volti alla salvaguardia di materiali e caratteristiche costruttive degli edifici, rispettando le caratteristiche storico-architettoniche e paesaggistiche e in allineamento con il Piano Operativo Comunale.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente le saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

L'accordo quadro è stipulato con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023 e definisce le condizioni generali di esecuzione (tecniche, economiche, amministrative e contrattuali) dei lavori. Con la conclusione dell'accordo, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente capitolato, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro sono descritti nei vari documenti contrattuali, descritti nei rispettivi contratti attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono

Le attività sono finalizzate a:

Smontaggio infissi esistenti;

Fornitura e posa in opera nuovi infissi in alluminio e/o in legno con trasmittanza termica:

$U_w < 1.45 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Interventi di sistemazione di opere murarie relative alla sostituzione degli infissi;

piccole opere impiantistiche connesse alle altre lavorazioni;

Opere di finitura;

Ogni ulteriore intervento previsto e/o reso necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;

Tali opere verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale prima e seconda parte e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Il Contratto del presente Accordo Quadro contiene una serie di elaborati che, conformemente al D.Lgs 36/2023, si sviluppano secondo quanto riportato nell'allegato Elenco Elaborati.

Le singole prestazioni di lavoro, che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione, saranno disciplinate con specifici contratti di appalto, aventi la denominazione di "Contratti Attuativi", in cui verrà specificata la sede e la natura degli interventi da eseguire, il tempo assegnato all'appaltatore per poter portare a compimento i lavori affidati e il cui importo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e che saranno oggetto di specifiche modalità di esecuzione e liquidazione dei compensi dovuti ai sensi dell'art. 18 del presente CSA.

Ai Contratti Attuativi dell'accordo quadro saranno allegati i necessari elaborati di progetto esecutivo redatti a cura della stazione appaltante; anche tali elaborati dovranno essere firmati per presa visione dall'Appaltatore. Ogni Contratto Attuativo sarà caratterizzato da un CIG derivato dal CIG principale dell'Accordo Quadro.

Le fatture emesse dovranno indicare i pertinenti CIG derivati specifici del Contratto Attuativo cui si riferiscono.

I Contratti Attuativi conterranno il relativo progetto esecutivo, costituito da una serie di elaborati che, conformemente al D.Lgs 36/2023, potranno svilupparsi – generalmente e salvo casi specifici – in:

- Relazione tecnica ed economica;
- Relazioni specialistiche;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Quadro di incidenza della manodopera;
- Piano di sicurezza e coordinamento ove necessario;
- Cronoprogramma lavori;
- Elaborati grafici;
- Verbale di verifica;
- Verbale di validazione.

Il Contratto Attuativo ed i suoi allegati conterranno di regola le seguenti indicazioni:

- l'oggetto degli interventi da eseguire;
- la descrizione e la consistenza delle lavorazioni;
- le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
- il luogo interessato dall'intervento;
- l'importo presunto dell'intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza e della manodopera;
- il termine per l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai Contratti Attuativi.

Ogni intervento verrà individuato di volta in volta e sarà attuato previa adozione, da parte del Responsabile Unico del Progetto, degli atti necessari all'esecuzione.

Durante l'esecuzione delle opere ordinate con i singoli contratti attuativi, nessuna variazione o addizione potrà essere introdotta dall'Appaltatore rispetto alle indicazioni, progettuali o meno,

allegate agli attuativi della Direzione Lavori

In ciascun contratto attuativo, la categoria prevalente potrà variare in funzione della tipologia di intervento e delle lavorazioni previste.

I contratti attuativi saranno numerati progressivamente e identificati da un cig derivato dal cig principale dell'accordo quadro.

L'aggiudicatario di ciascun accordo quadro non matura alcun diritto alla stipula o esecuzione di contratti attuativi, né a compensi o indennità di qualsiasi natura, fintantoché la stazione appaltante non ne disponga l'attivazione.

L'articolazione dell'Accordo Quadro in successivi Contratti Attuativi non costituisce consegna frazionata ai fini della durata complessiva dell'Accordo Quadro stesso né potrà dare diritto all'Appaltatore a indennità o compensi di qualunque natura oltre alla quantificazione degli interventi eseguiti sulla base degli elenchi prezzi di cui ai successivi articoli.

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato, ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta redatti.

Pertanto, l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere lavori per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il C.C.N.L. da applicare al presente Accordo Quadro è il seguente:

F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

In alternativa, in sede di offerta, il concorrente potrà indicare un diverso contratto collettivo di lavoro, purché garantisca tutele equivalenti, oppure impegnarsi ad applicare il contratto indicato dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento e per tutta la sua durata.

Nei limiti di quanto sopra definito, sono compresi nell'Accordo Quadro:

- L'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per rendere ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto attuativo relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e alla Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.
- La predisposizione di tutto il materiale documentale in assicurazione di qualità previsto dall'Allegato 1 (Sistema qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001).
- La massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose interessate dai lavori di cui al presente Accordo Quadro.

L'esecuzione dei lavori è comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1347 del codice civile.

L'intervento è finanziato con risorse assegnate con decreto del 4 agosto 2025, recante "Assegnazione al Comune di Firenze di risorse nazionali per il progetto ricompreso nei Piani Urbani Integrati". All'articolo unico del succitato decreto si legge che le risorse del PUI-Nazionale «Città Metropolitana di Firenze» sono stanziare a valere esclusivamente su risorse nazionali di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Resta comunque ferma l'osservanza dei

principi generali dell'Unione Europea, ove applicabili, tra cui: il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, 'Do no significant harm') ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852; il rispetto dei criteri di tagging clima e digitale; la parità di genere (Gender Equality); la protezione e valorizzazione dei giovani; il superamento dei divari territoriali. Tali obblighi devono essere garantiti in conformità ai Regolamenti UE pertinenti, alle linee guida e circolari ministeriali italiane e agli indirizzi per l'attuazione e la rendicontazione degli investimenti pubblici.

7. Dovranno essere rispettate tutte le condizioni, nonché le Milestone e i Target, previste nell'atto d'obbligo sottoscritto per la linea di finanziamento PUI Nazionale – Città di Firenze, incluse le scadenze procedurali e gli obiettivi quantificati, così come definiti nei documenti di attuazione della misura.

ART. 2: AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E CATEGORIE DI OPERE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro ammonta ad **€ 352.090,62** al netto dell'IVA di legge. Detto importo è comprensivo dei costi per la sicurezza, di cui al D. Lgs.81/2008, ammontanti ad **€ 19.000,00**, e dei costi della manodopera, ammontanti ad **€ 95.597,01**

I costi della sicurezza, il cui importo è stato calcolato presuntivamente in € 19.000,00 per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro nel suo complesso, saranno oggetto di specifico computo metrico estimativo per ogni appalto oggetto di Contratto Attuativo, in riferimento alle lavorazioni che dovranno essere eseguite ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sarà riconosciuta e sarà reimpiegata nell'interno dell'Accordo Quadro;
- se negativa troverà copertura nell'importo delle opere a base di gara non ancora effettuate e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

Si precisa che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo; la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Attuativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei Contratti Attuativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo.

La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso la stipula di singoli Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro.

Si sottolinea che, ai sensi art 59 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 11 comma 2 del vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, l'accordo quadro è stipulato fino all'importo massimo delle prestazioni stesse (maggiore ribasso corrisponde quindi alla possibilità di effettuare più interventi a parità di somma impegnata). In particolare, le minori spese derivanti dai ribassi ottenuti in sede di gara potranno essere riutilizzate come ulteriori lavori, sempre entro i limiti dell'importo massimo dei lavori stessi.

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare lavori fino alla concorrenza di detto importo. Preciso che la puntuale definizione delle quantità dei singoli lavori avverrà attraverso i contratti attuativi dell'accordo quadro, il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

N.O.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 333.090,62
A.2	Di cui Importo della manodopera	€ 95.597,01
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.000,00
	Sommano per opere	€ 352.090,62

I prezzi unitari applicati nell'accordo quadro, come riportati nell'elaborato progettuale Elenco Prezzi Unitari, sono giudicati congrui.

CATEGORIE DI OPERE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.12 al Codice i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate: Categoria OS6

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	DI CUI COSTI MANODOPERA	COSTI SICUREZZA	SOMMANO PER OPERE	%
<i>Categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)</i>	333.090,62 €	95.597,01 €	19.000,00 €	352.090,62 €	100,00%
Sommano	333.090,62 €	95.597,01 €	19.000,00 €	352.090,62 €	100,00%

Si evidenzia che fra le lavorazioni della categoria prevalente sopra indicata sono ricomprese anche talune opere impiantistiche per importi minimali (e indubbiamente inferiori al 10% dell'importo a base di gara), categorie quindi non scorporate; per dette opere impiantistiche l'esecutore (aggiudicatario o subappaltatore) dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

I contratti attuativi, con cui verranno siglati gli appalti del presente Accordo Quadro, saranno stipulati "A MISURA" Fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura i prezzi stabiliti per unità di misura sono invariabili.

I prezzi contrattuali risultano dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario alle singole voci contenute nell'elenco prezzi progettuale e verranno applicati alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate, o autorizzate.

Ai soli fini della sicurezza e della manodopera, le opere sono contraddistinte da costi per un ammontare complessivo di € 19.000,00 di costi per la sicurezza e € 95.597,01 di costi della manodopera così come individuati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	DI CUI COSTI MANODOPERA	COSTI SICUREZZA	SOMMANO PER OPERE	%
<i>Categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)</i>	333.090,62 €	95.597,01 €	19.000,00 €	352.090,62 €	100,00%
Sommano	333.090,62 €	95.597,01 €	19.000,00 €	352.090,62 €	100,00%

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 /2023, i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta tuttavia ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Le lavorazioni del presente Appalto non rientrano nel disposto dell'art. 2, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.1 del Codice.

Elenchi prezzi di riferimento:

Si applicano i prezzi desumibili dai prezzi di cui dell'articolo 41, comma 13, del Codice, anche se non materialmente allegati (Prezzario Regionale della Toscana anno 2026 o come meglio esplicitato nel singolo contratto attuativo.)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO CON MODIFICA DEL CONTRATTO, ai sensi dell'art.120, comma 9 del Codice

Come riportato anche nel successivo art. 12, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 120, comma 9 , del Codice, durante l'esecuzione dell'accordo quadro in oggetto della presente procedura, potranno essere apportate modifiche contrattuali meglio definite all'art. 12 del presente capitolato.

Tabella con importi incrementati del quinto di cui art 120 comma 9:

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	DI CUI COSTI MANODOPERA	COSTI SICUREZZA	SOMMANO PER OPERE
<i>Categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)</i>	399.708,74 €	114.716,41 €	22.800,00 €	422.508,74 €
Sommano	399.708,74 €	114.716,41 €	22.800,00 €	422.508,74 €

Per la disciplina e la quantificazione della modifica del contratto si veda il successivo art. 12 del presente Capitolato.

ART. 3: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le opere oggetto del presente Accordo Quadro risultano dagli elaborati di progetto parte integrante dell'Accordo. Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle specifiche tecniche del presente Capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.

Gli interventi del presente accordo quadro interessano la Scuola Media Gramsci, la Scuola dell'infanzia e Primaria V. Locchi ed altre scuole di vario ordine e grado e consistono in **Interventi di sostituzione infissi lignei o in alluminio o altro tipo** secondo le indicazioni che saranno contenute nei contratti attuativi.

Oggetto dell'accordo quadro è l'esecuzione delle prestazioni riportate nell'art 1 e negli elaborati di progetto.

A seconda dei singoli casi potranno essere richieste anche opere accessorie, quali ad esempio (elenco non esaustivo):

- Riprese murarie a seguito di sostituzione infissi negli edifici scolastici;
- Lavori di vario tipo necessari per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte negli edifici scolastici.

Le prestazioni sono da ricondursi a interventi di manutenzione straordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di Contratti Attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dei Lavori in funzione delle varie esigenze dell'Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il lavoro completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione, per mantenere efficienti ed in sicurezza gli immobili.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4: NORMATIVA APPLICABILE – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

- 1) L'accordo quadro, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche "Capitolato"), è disciplinato dalle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti, investimenti pubblici e finanziamenti PUI, tra cui: il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (di seguito anche "Codice"), con i suoi Allegati così come integrato e/o modificato dal D. Lgs. 209 del 31 dicembre 2024, e successive modificazioni; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", nonché tutte le leggi statali e regionali, regolamenti e istruzioni vigenti, connessi all'oggetto dell'Accordo. L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, dichiara di conoscere integralmente tali disposizioni e si impegna al loro pieno rispetto, ivi compresi i principi europei e nazionali applicabili ai progetti finanziati dalla linea PUI Nazionale – Città Metropolitana di Firenze, quali il principio DNSH (Do No Significant Harm), il tagging clima e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali."

2) Con riferimento al presente accordo quadro trovano applicazione i Criteri Ambientali Minimi (CAM), conformi al D.M. 24 novembre 2025. In fase di partecipazione alla gara, relativamente al criterio CAM descritto al paragrafo 3.1.2 (cfr. Disciplinare Tecnico opere edili + Capitolo CAM) è richiesta, quale verifica, l'allegazione, alla domanda di partecipazione alla gara, di una dichiarazione di impegno a impiegare personale come indicato nel citato criterio

3) In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa sopra citata.

ART. 5: CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

1. Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili riportate nell'elenco prezzi; la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori mediante la stipulazione successiva di specifici Contratti Attuativi.

L'assunzione dell'accordo quadro di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto, nel corso dell'esecuzione del contratto dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, al rispetto di tutte le condizioni generali e particolari che regolano il contratto stesso.

ART. 6: CONTRATTO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

1. Fanno parte integrante del contratto dell'accordo quadro, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:
 - a. la relazione tecnica, con individuazione della tipologia dei lavori e le aree di intervento;
 - b. il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II;
 - c. Elenco Prezzi Unitari;
 - d. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, l'aggiudicazione viene disposta dopo la verifica del possesso dei requisiti, ed è immediatamente efficace.
 2. La stipulazione del contratto dell'accordo quadro deve avere luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi degli artt. 18, comma 2 e 55, comma 1, del Codice.
 3. Ai fini della stipula del contratto, sarà verificato – tramite consultazione dell'apposito portale, ove consentita, oppure richiedendo all'aggiudicatario la necessaria documentazione a comprova, il possesso da parte di questi della c.d. patente a crediti di cui all'art. 27 del d.lgs.n. 81/2008. Qualora la patente non fosse dotata di almeno 15 crediti, o risultasse oggetto di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, sarà valutata la compatibilità, o meno, di tale situazione con il cronoprogramma dell'appalto.
- 3bis Le Imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti a prescindere dalla categoria di appartenenza.
4. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario costituisce motivo di revoca dell'aggiudicazione, mentre il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso potrà costituire causa di risoluzione del contratto per inadempimento.
 5. Qualora successivamente alla stipulazione del contratto, le verifiche disposte ai sensi del D.lgs. 159/2011 diano esito negativo, l'Amministrazione si uniformerà alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno e dall'Anac con le "Seconde linee guida per l'applicazione delle Misure straordinarie di Gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia" del 27 gennaio 2015..

Art. 6 bis: CONTRATTO ATTUATIVO – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

1. Ciascun singolo Contratto Attuativo che verrà sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo quadro.
- Saranno parte integrante dei singoli Contratti Attuativi, fermo restando quanto valido per l'Accordo Quadro:
- a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, comprensive delle autorizzazioni rilasciate;
 - b) il computo metrico estimativo;
 - c) i piani di sicurezza e coordinamento, quando previsto dal Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
 - d) piano operativo di sicurezza;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) quadro tecnico economico;
 - g) quadro incidenza manodopera;
 - h) le opere oggetto di subappalto ed i relativi importi (come definito all'art. 9 punto e) del presente Capitolato);
 - i) eventuale capitolato tecnico descrittivo e prestazionale ad integrazione del Capitolato Speciale d'Appalto già disposto per l'accordo quadro;
 - j) eventuale verbale concordamento nuovi prezzi e relative analisi;

- k) eventuale piano di manutenzione dell'opera comprensivo di oneri e tempistiche.
2. La Stazione appaltante provvederà all'invio all'Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti attuativi congiuntamente al Contratto Attuativo stesso. Nel caso in cui tale Contratto Attuativo non venga restituito sottoscritto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante entro il termine stabilito con nota di trasmissione (tale termine non potrà superare massimo 5 (cinque) giorni lavorativi a far data del ricevimento dello stesso), saranno applicate le penali di cui all'art. 20 del presente capitolato speciale di appalto.
3. L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per l'attivazione del cantiere entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dalla Direzione dei Lavori con specifica richiesta. Il termine massimo per la presentazione di tale documentazione viene stabilito in 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte della D.L.. Nel caso quanto richiesto non venga trasmesso dall'Appaltatore alla Stazione appaltante entro il termine indicato a far data del ricevimento della richiesta, saranno applicate le penali di cui all'art. 20 del presente capitolato speciale di appalto

ART. 7: DISCORDANZE NEI DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Qualora un documento parte del contratto dell'accordo quadro o dei contratti attuativi contenesse disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti documenti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi documenti facenti parte del contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: **Contratto concluso secondo le diverse modalità di cui all'art. 18, comma 1 del Codice - Precisazioni operate in sede di lettera d'invito o disciplinare di gara – Capitolato Speciale d'appalto - Elenchi prezzi unitari- Disegni.**

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

ART. 8: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONTRATTO

1. Secondo quanto disposto dall'art. 120, comma 12, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo quadro possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione comunale, come disposto dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata e devono essere notificate al Servizio/Direzione di appartenenza del RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

3. Ai sensi del sopra citato art. 6, le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo Quadro o ai singoli Contratti attuativi con questi stipulati.

ART. 9: SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IN PARTICOLARE, SULLA DIREZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione delle prestazioni relative al presente accordo quadro è diretta dal responsabile unico del progetto (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del progetto, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Il responsabile unico del progetto, in caso di avvalimento, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 35.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9. (*Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni*).
3. Il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e ai contratti attuativi. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Circa la disciplina ed i compiti del Direttore Lavori si rinvia integralmente all'art. 114, nonché all'allegato II.14 del Codice.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i compiti elencati all'art. 2.2 dell'allegato II. 14 del Codice. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
 - b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
 - d) assistere il Direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
 - f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
 - h) direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni che seguono: il Direttore dei Lavori dispone per vie verbali o scritte i sopralluoghi e le misurazioni da effettuare. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i compiti di cui all'art. 2.3 dell'allegato II. 14 del Codice. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
 - b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
 - c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
 - d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
 - e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
 - f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
 - g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
 - h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
6. Il Responsabile del progetto impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il Direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dei lavori.
7. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dei lavori e deve recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. L'ordine di servizio è comunicato al RUP ed è di norma annotato nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve (per la disciplina delle riserve si rinvia all'art 17 septies del presente Capitolato) e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore

non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

8. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e l'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.
9. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
10. Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia a quanto previsto dall'art. 114 del Codice ed all'Allegato II.14.

ART. 10: DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

1. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un domicilio digitale in conformità al Regolamento eIDAS. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto verranno effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicili digitali (INI-PEC), o, per l'operatore economico transfrontaliero, all'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS dal medesimo indicato. Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione della pec risulta positivo, o secondo le norme del regolamento eIDAS. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo alla variazione del domicilio digitale a cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 11: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori la seguente documentazione:
 - a) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
 - b) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili (*tale documentazione è prevista dall'art.90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n.81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n.69/2013, deve essere acquisito/posseduto dalla Stazione appaltante nei termini previsti dall'art.31 co5 del citato Decreto n.69/2013*);
 - e) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.lgs.81/2008), proposte che l'Appaltatore trasmette, prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le

- eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- f) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio:
- del piano di sicurezza e di coordinamento nelle ipotesi di cui al punto e) del presente articolo (in tal caso l'impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione);
 - delle previsioni progettuali sulla sicurezza contenute nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 3, all. I.7 Codice se presente;
2. L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 81/2008. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare:
- a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n. 38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- b) *[per i soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulla c.d. patente a crediti]* la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, fino ad eventuale diversa disposizione normativa circa le modalità di visualizzazione della patente;
- c) l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D. Lgs. 81/2008.
3. In caso di consegna anticipata sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di consegna di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice.

Art. 11 bis – CLAUSOLE SOCIALI

4. 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
5. 2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto (come da pareri MIT n. 1203/2022 e n.1659/2022), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'inter-vento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al

consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per come specificate all'art. 20, comma 8, lett. a) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

6. 3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto (come da pareri MIT n. 1203/2022 e n. 1659/2022), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per come specificate all'art. 20, comma 8, lett. b) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
7. 4. Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed una quota pari almeno al 15 per cento all'occupazione femminile.
8. 5. Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle penali così come specificate all'art. 20 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12: MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Nessuna modifica o variante ai contratti in corso di validità può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del progetto, la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Durante il periodo di efficacia del contratto, esso potrà essere modificato nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 120 del Codice. Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.
3. Ai sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, lo comunicherà all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale, in tal caso nulla spetterà

all'esecutore a titolo di indennizzo. [così art. 5, comma 6, all. II.14 Codice]. L'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

4. Le modifiche di cui al comma 3, da eseguirsi alle medesime condizioni del contratto originario, potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale fino ai seguenti importi:

Tabella con importi incrementati del quinto di cui art 120 comma 9:

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	DI CUI COSTI MANODOPERA	COSTI SICUREZZA	SOMMANO PER OPERE
<i>Categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)</i>	399.708,74 €	114.716,41 €	22.800,00 €	422.508,74 €
Sommano	399.708,74 €	114.716,41 €	22.800,00 €	422.508,74 €

5. Le varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2, dall'art. 5 dell'allegato II.14 del Codice e dall'art. 7 dell'allegato II.2-bis del Codice cui si rinvia.
6. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6 (modifiche sostanziali) e comma 7 (modifiche non sostanziali) del Codice.
7. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 sexies del presente Capitolato. [Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione].
8. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al Responsabile del progetto, che vi provvede con apposita relazione a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del Direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del progetto riferisce alla stazione appaltante.
9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi,

le perizie di variante sono approvate dal responsabile del progetto.

10. I componenti dell'ufficio della Direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
11. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari allegato. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dal Prezzario Regionale della Toscana (TOS_2026), qualora invece i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi, approvati dal RUP, mediante analisi. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall'offerta dell'Appaltatore.
12. Se la variante, nei casi previsti dai commi precedenti, supera il limite del “quinto” il Responsabile del progetto ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del progetto si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
13. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore per transazioni o accordi bonari.
14. È ammessa la sostituzione dell'aggiudicatario con un nuovo contraente nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. d) nn. 2 e 3
15. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la stazione appaltante procede, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti generali e di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e dall'art. 92, co. 3 del D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
16. Per quanto non espressamente richiamato ed, in particolare, per le modifiche migliorative anche di esclusiva ideazione dell'esecutore [comma 10 art. 5 all. II. 14], trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 120 e all'art. 5 dell'allegato II. 14 del Codice.

ART. 13: SOSPENSIONE DEI LAVORI – PROROGHE

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto attuativo, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori del contratto attuativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
5. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 5, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del progetto dà avviso all'ANAC.
7. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.
8. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 7, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
9. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 5, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 6, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del Codice.

ART. 14: GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE PER I SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

B) GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto normativo di accordo quadro l'appaltatore deve costituire una garanzia c.d. "definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

La garanzia è prestata per:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'accordo quadro.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dal Codice con i suoi Allegati.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia all'art. 117 del Codice.

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO PER I SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dal Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori del primo contratto attuativo l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:

danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all'importo contrattuale.

la responsabilità civile per danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è pari ad € 1'000.000 .

Tutte le garanzie di cui sopra sono rilasciate dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e devono essere conformi al relativo schema tipo approvato con decreto Mise 16/09/2022 n. 193 secondo quanto previsto dal Codice [art. 117, comma 12, Codice].

ART. 15: CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione del contratto attuativo e dopo che questo è divenuto efficace, salvo i casi in cui la stazione appaltante chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal Codice.
2. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula di ogni contratto attuativo (fatto salvo quanto a seguito riportato), provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale se cartaceo a firma autografa oppure in solo esemplare informatico in caso di firma digitale. Per ogni contratto attuativo verrà redatto verbale di consegna lavori e vengono esposte le discipline di cui ai seguenti commi.
3. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito dal Direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto attuativo e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
5. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell'articolo 17-*bis* del presente Capitolato e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 17-*quater* del presente Capitolato.
7. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal medesimo art. 17-*quater* del presente Capitolato.
8. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
9. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti del presente articolo, il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

ART. 16: DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. **L'Accordo Quadro ha una durata massima di 510 (cinquecentodieci/00) giorni decorrenti dalla data di stipula del Contratto, e comunque il termine ultimo per le lavorazioni è fissato al 31/12/2027 (come da decreto di assegnazione delle risorse del 04/08/2025), salvo possibilità di successiva proroga.**
2. **L'accordo quadro potrà concludersi** anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei lavori ma non potranno superare la data del 31.12.2027.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.

La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

3. L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorranza, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.

4. Tutte le attività ordinate devono essere regolate dai contratti attuativi, quindi la durata complessiva dell'A.Q. è determinata dalla scadenza dell'ultimo contratto attuativo stipulato nel periodo di vigenza dell'A.Q. (come specificato al precedente comma 1).

ART. 17: ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

Richiamando integralmente il Capitolato Prestazionale Tecnico, si ricorda che:

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dall'Allegato II.14 al Codice.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del progetto. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.

La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in

contraddittorio con l'esecutore.

La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'Appaltatore ovvero con chi lo rappresenta. I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. La firma dell'Appaltatore o del tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Ciascun soggetto della Stazione appaltante e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il Direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. Il RUP firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i certificati di pagamento e le relazioni di cui all'Allegato II.14 al Codice.

ART. 17bis: PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

1. Il processo verbale di consegna del singolo contratto attuativo contiene i seguenti elementi:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore, oppure in unico esemplare con firme digitali. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda.
6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 13 del presente Capitolato.

ART. 17 ter: DIFFERENZE RICONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA. CONSEGNA DI

MATERIALI DA UN ESECUTORE AD UN ALTRO. SUBENTRO

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Il Direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Il RUP, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il Direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al precedente art. 17-*bis*, ultimo comma.
4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.
5. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'accordo quadro, il Direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori, valido per i contratti attuativi al momento in corso di esecuzione e per il residuo di Accordo Quadro da tale momento in poi, per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
6. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'Accordo Quadro non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo appaltatore. Qualora il nuovo appaltatore non intervenga si sospende la consegna e il Direttore dei lavori fissa una nuova data; la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione; qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art.17 quater: RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione appaltante ai sensi del precedente art. 15, comma 6 del Capitolato, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali di bollo, registro e della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
2. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, questo ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di

recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei due commi che precedono, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo comma del presente articolo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del secondo comma del presente articolo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'Allegato II.14 al Codice.

Art.17 quinquies: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'art. 6 del presente Capitolato;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
2. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
3. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dall'articolo 38 del presente Capitolato.
4. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili ai sensi di legge e del presente contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 17 sexies: CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Il Direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile del progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del progetto è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 17 SEPTIES : FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

2. Le riserve sono iscritte, sempre a pena di decadenza, anche all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, nonché quanto espressamente elencato all'art. 7.2 lettere da a) ad e) dell'allegato II.14 del Codice. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, l'appaltatore esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

4. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo firmi con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Il direttore dei lavori, nei quindici giorni successivi alla esplicitazione e quantificazione della riserva, espone al RUP in forma scritta le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

6. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

7. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

8. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 17 OPTIES: SINISTRI A PERSONE E DANNI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del progetto indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 17 NONIES: ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato tecnico prestazionale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 17 *sexies* del presente Capitolato. Il Direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti

dal capitolato tecnico prestazionale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
9. Il Direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 18: PAGAMENTI

I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei singoli Contratti Attuativi redatti nell'ambito dell'Accordo Quadro.

18.1 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 c. 1 del Codice sul valore del singolo contratto attuativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori corrispondente alla consegna dei lavori dei singoli Contratti Attuativi, anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

3. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nei termini previsti dal presente articolo.
4. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza come definita dall'art. 17, comma 8 e 9, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, Codice. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

18.2 MODALITÀ PAGAMENTO

In corso d'opera, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà la soglia individuata nei singoli contratti attuativi, al netto del ribasso contrattuale, della trattenuta per la costituzione della rata di saldo (che non deve essere inferiore al 5%) e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 11, c. 6, del Codice. **La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell'importo dei lavori** al netto del ribasso contrattuale. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del

Responsabile del Progetto.

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale dei lavori, deve essere acquisito il D.U.R.C. di congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto dall'art. 11, co.6, del Codice.

I certificati di pagamento sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque non oltre 7 giorni decorrenti dalla ricezione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del Direttore dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento lavori.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore di lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione dell'esecutore, oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette al RUP.

All'esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato entro un termine non superiore a sette giorni e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E. [o del certificato di collaudo provvisorio] per il singolo contratto attuativo, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art.14 del presente Capitolato.

Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.

Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Qualora i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine previsto all'art. 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione - nei limiti delle somme specificamente indicate nel quadro economico posto a base di gara nell'ambito della voce 'imprevisti' - determinato per scaglioni progressivi come segue:

- Nel caso in cui le opere siano concluse nel periodo che intercorre fra il quindicesimo e il primo giorno che precede lo scadere del termine contrattuale, il premio di accelerazione verrà liquidato nella misura dello 0.1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto al termine previsto di conclusione dei lavori;
- Se le opere vengono ultimate con sedici o più giorni di anticipo rispetto allo scadere del termine contrattuale, il premio di accelerazione verrà liquidato nella misura dello 0.2% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, rispetto al termine previsto di conclusione dei lavori.

Il premio sarà erogato previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di redazione del C.R.E./certificato di collaudo e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione, determinato sulla base dei criteri sopra indicati, è riconosciuto all'appaltatore anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

ART. 19: ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Per ogni singolo contratto attuativo, non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.
2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 20: PENALI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

Le penali dovute dall'Appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali (con riferimento ai tempi offerti in sede di gara) nella misura dello 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare

netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 122, comma 4, del Codice, il Responsabile del Progetto promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento/ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art. 122 del Codice, dall'art. 10, comma 5, dell'allegato II.14 del Codice e dall'art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale (con riferimento ai tempi offerti in sede di gara), salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni si applicano anche le seguenti penali:

Relativamente alle clausole di cui all'art. 11bis si applicano le seguenti penali:

- a) in caso di mancata produzione - da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale - della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 11-bis comma 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, entro sei mesi dalla stipula del contratto di appalto (come da pareri MIT n. 1203/2022 e n.1659/2022), si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 10% di tale ammontare netto;
- b) In caso di mancata produzione da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti della certificazione e della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, di cui all'art. 11 bis, comma 5, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 10% di tale ammontare netto;
- c) nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile di cui all'art. 11 bis, comma 6, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e 1,5 per mille, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 10% di tale ammontare netto per ogni giorno di ritardo a decorrere rispetto al termine indicato al comma 11 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP).

ART. 21: CONTO FINALE E CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi

1. Il conto finale sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ogni contratto attuativo, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. Trova applicazione la disciplina delle riserve di cui all'art. 17 septies del presente Capitolato, nonché quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. e) all. II.14 Codice.
2. Il C.R.E. dei lavori di ogni Contratto Attuativo contiene almeno gli elementi di cui all'art. 28, comma 2 all. II.14 Codice, è emesso dal Direttore dei lavori entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne

conferma la completezza.

3. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo ed allo svincolo della cauzione definitiva.
4. Per gli interventi che comportino opere strutturali o interventi di miglioramento/adeguamento sismico resta obbligatorio il collaudo statico ai sensi dell'art. 67 DPR n. 380/2001. Il certificato di regolare esecuzione eventualmente ammesso ai sensi dell'art. 116 d.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.14 può sostituire esclusivamente il collaudo tecnico-amministrativo nei casi consentiti dalla normativa vigente e non sostituisce in alcun caso il collaudo statico.

ART. 22: MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. L'Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione degli immobili e delle opere in essi (o alcuni di essi) realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo o del C.R.E..
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
3. In tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
5. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 23: PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Successivamente all'emissione del C.R.E., l'insieme delle opere realizzate sarà preso in consegna dall'Amministrazione.
2. Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile e del Codice.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'insieme delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o del CRE assuma carattere definitivo.

ART. 24: GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo

la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Si applicano gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera all'Amministrazione Comunale.
3. È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c.
4. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).

ART. 25: DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
3. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il Direttore dei lavori procede redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento allegato II.14, art. 9, comma 2)
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
5. al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
6. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.
7. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
8. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 26: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
2. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto nel Codice e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal suddetto Codice - la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione definitiva.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

- 1 L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.
- 2 L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
- 3 Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). A garanzia di tali obblighi il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 4 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
- 5 Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione definitiva. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
- 6 Qualora la Stazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del progetto comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito

all'Ispettorato del Lavoro.

7 I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

8 In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il D.L. redige una relazione particolareggiata per il Responsabile del progetto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 35 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

1 Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

2 A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

ART. 27: DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

1. L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

2. Qualora in uno o più contratti attuativi si rivelasse necessario, al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, eseguire i lavori in fasce orarie diverse e/o ulteriori rispetto a quella standard (giorni feriali: 06:00 – 18:00), compresa quindi quella notturna e/o festiva, mediante l'utilizzo del doppio e/o triplo turno lavorativo, l'Appaltatore sarà tenuto ad ottemperare a detto obbligo a suo esclusivo onere e ad insindacabile giudizio della DL, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza; si ribadisce che l'insorgenza di tale obbligo non genera diritto alcuno a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza.

3. In conseguenza dell'attivazione dell'obbligo di cui al comma 2, gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.

4. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto stabilito ai sensi del comma 2 e, pertanto, disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante. Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario,

l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

5. Anche per i lavori notturni gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi a tale modalità realizzativa, comprese le misure di sicurezza necessarie all'esecuzione dei lavori ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.
6. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle opere con modalità diverse, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.
7. All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante. Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

ART. 28: SICUREZZA DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008. Sono tenute, altresì, all'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del relativo Allegato XV [o delle disposizioni sulla sicurezza contenute nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento].
2. Entro 10 (dieci) giorni dall'affidamento del contratto attuativo, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (se presente). Il piano operativo deve essere redatto ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) D.lgs. 81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.
3. Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione; i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo della suddetta verifica, effettuata tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.
5. Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero le misure di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori contenute nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto. I costi della sicurezza, come evidenziati all'art. 2 del presente Capitolato Speciale di appalto sono corrisposti senza

alcun ribasso. In particolare a carico dell'Impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del cantiere.

6. L'Impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell'Impresa appaltatrice.
7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante. Analogamente si procede a risoluzione nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, qualora manchi la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro o manchi il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.
8. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
9. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore dei Lavori procede all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.
10. L'Appaltatore garantisce la necessaria collaborazione al tutor di cantiere ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 22 della L.R. n. 38/2007 e dal DPGR n. 45/R del 7/8/2008.
11. A partire dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti al possesso della c.d. patente a crediti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 ed al rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le Imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo, sia accertato che le imprese e/o i lavoratori autonomi operanti nel cantiere sono in possesso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008. Alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nel cantiere privi della patente, o in possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

ART. 29: ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, per le parti ancora in vigore, quelli specificati nel presente Capitolato Speciale e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, in relazione ai contratti attuativi:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese subappaltatrici e a tutte quelle autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

- Tessere di riconoscimento - L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell'opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.

Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l'indicazione del committente.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
- L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisorie dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

- L'installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
- L'adozione, nei cantieri con scavi aperti, di adeguati piani di derattizzazione preventivi e per tutta la durata dei lavori al fine di evitare la migrazione delle colonie di muridi nelle aree limitrofe.
- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.

- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.
- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, - nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

A esclusivo onere dell'Appaltatore risulta la richiesta di *Occupazione suolo Pubblico*, nonché (ove previsto) la richiesta di modifica/alterazione di suolo pubblico e l'eventuale richiesta di *Ordinanza* attraverso il portale "GEO.Works" del Comune di Firenze, tenendo ben presente che necessitano *almeno 45 giorni* per l'istruzione della pratica autorizzativa.

- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

È onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.

- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto, in grado di rilasciare certificati ufficiali e quindi munito di apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dell'Art. 20 Legge n1086 del 05/11/1971 ss.mm.
- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni frontiste.
- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.). L'Impresa è obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato."

Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e/o privati; occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.]

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla

Direzione Lavori e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare, l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell'Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

- L'allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione Lavori con l'impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all'interno dell'area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere;
- Dotazione tecnica dell'impresa durante l'esecuzione del singolo contratto attuativo (allestimento del cantiere operativo): è obbligo dell'impresa garantire l'operatività immediata e continuativa dell'impresa in ogni momento, il rispetto dei tempi di intervento e un'adeguata dotazione tecnica, che costituiscono nel loro insieme presidio inderogabile alla sicurezza stradale, specialmente per interventi di urgenza.

Il cantiere operativo non è frazionabile in luoghi diversi, e dovrà essere costituito con tutte le attrezzature previste per l'esecuzione dei lavori a base di contratto, come da descrizione delle opere negli elaborati di gara, anche nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese. Il tutto in coerenza con quanto previsto nel Programma esecutivo

Tutte le attrezzature dovranno essere in proprietà dell'impresa o delle imprese costituite in raggruppamento o in locazione finanziaria; parte dell'attrezzatura di cui sopra potrà essere noleggiata in via esclusiva con contratto di durata non inferiore alla durata del contratto.

La costituzione del cantiere, con la dotazione minima di mezzi come sopra rappresentata, è obbligatoria anche nell'ipotesi di sub-appalto di talune lavorazioni.

La mancata costituzione del cantiere nelle forme e nei tempi di cui sopra comporta la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità del successivo art. 35; la significativa diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità del successivo art. 35.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. In particolare, dovranno essere eseguiti:
 - a) planimetrie generali (Scala 1:2000);
 - b) tracciato di tutte le condotte posate (Scala 1:500) compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti;
 - c) disegni costruttivi delle opere d'arte in Scala 1:50.

Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in lucido e in n.3 copie eliografiche 2 delle quali verranno consegnate all'Amministrazione.

- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.
- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o

presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
- La verifica dei calcoli delle strutture come dettagliato all'art. 30 del presente Capitolato, con gli oneri ivi previsti.
- La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore oltre quelli previsti dalla norma; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti. In particolare, di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, alla ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

L'Amministrazione fornirà all'Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 9.4.1959 n. 128 ss. mm.), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dal contratto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dal contratto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati,

distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore Lavori;

- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.
- L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.
- L'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26.01.2021, la cui applicazione è richiamata dall'art.2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture comunali". In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 35.
- l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'eventuale ricorso a liberi professionisti o collaboratori (con o senza P. IVA), e di trasmettere contestualmente le relative lettere di incarico. Se invece l'appaltatore faccia ricorso ad agenzie di somministrazione, dovrà essere comunicato il nome di tali agenzie ed il numero di lavoratori interessati.

ART. 30: VERIFICA DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'appalto, avrà preso conoscenza del progetto, dovrà averne controllato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.
2. L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Stazione Appaltante, dell'accettazione dei predetti calcoli, impegnandosi al deposito degli stessi presso gli uffici del Genio Civile.
3. Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, a sua cura e spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile), né modifiche dimensionali che abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori. L'accettazione di detto progetto, da parte della Direzione Lavori, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle

responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione.

ART. 31 - PARTICOLARI DELLE OPERE

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. I particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, ecc. potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell'Impresa all'atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste dall'Impresa, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per il contratto, rimanendo esso fisso ed invariabile.
2. In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dell'inizio dei relativi lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l'indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati saranno sottoposti per l'approvazione alla Direzione Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche. Dopo l'approvazione della Direzione Lavori tali elaborati si intenderanno come definitivi e l'Impresa dovrà osservarli perfettamente nell'esecuzione dei lavori.
3. A fine lavori, l'Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando l'effettiva composizione degli impianti realizzati. Le tavole di progetto aggiornate, datate e firmate dall'Impresa, saranno presentate in tre copie cartacee e su supporto informatico all'Amministrazione.
4. Relativamente agli obblighi di cui al D.M. n. 37 del 22/1/2008 ss.mm., l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori.
5. Anche per questi ulteriori adempimenti l'Appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l'appalto essendo essi fissi ed invariabili.

ART. 32: APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.
5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

ART. 33: PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
2. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
4. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le circostanze speciali previste dal Codice.

ART. 34: ESECUZIONE D'UFFICIO

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

ART. 35: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice e dall'art. 13 del presente Capitolato in materia di "sospensione dell'esecuzione", la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, con proprio provvedimento motivato, nei seguenti casi:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura ai sensi dell'articolo 120 Codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati.

2. La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
 - c) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
 - d) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma;
 - e) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e-bis) qualora nel corso del contratto la patente di cui all'art. 27 del d.lgs.n. 81/2008 sia revocata ovvero subisca una decurtazione tale da determinare un numero di crediti inferiore ai 15, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 10 del d.lgs. 81/2008, oppure qualora l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente abbia disposto ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e secondo le modalità di cui al D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la sospensione cautelare della patente per una durata incompatibile, con il cronoprogramma. Restano ovviamente ferme tutte le ulteriori sanzioni previste ai sensi del d.lgs. 81/2008;
 - f) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
 - g) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore Lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all'art. 15 del presente Capitolato;
 - h) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
 - i) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
 - j) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
 - k) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26.01.2021, come previsto all'art. 31 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - l) mancata costituzione del cantiere operativo di cui all'art. 29, lett. A) nelle forme e nei tempi ivi previsti e relativa significativa diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - m) in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento, verificato dal RUP in corso d'opera.
 - n) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.
3. In caso di risoluzione per grave inadempimento il direttore dei lavori quando accerta il grave inadempimento avvia il contraddittorio con l'appaltatore con il procedimento di cui all'art. 10 all. II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto comunicato all'appaltatore.
4. Al di fuori delle ipotesi di grave inadempimento, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
6. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere regolarmente eseguite.
7. In tutti i casi di risoluzione del contratto fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, lett. a) e b) del presente articolo, le somme dovute all'esecutore sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e, in sede di liquidazione finale dei lavori, anche della eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento. La Stazione appaltante può valersi della cauzione definitiva.
8. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 122 co. 8 del Codice e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
9. È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.
10. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione l'art. 122 del Codice e l'art. 10 dell'allegato II.14 Codice.

ART. 36: RECESSO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

1. Recesso dell'Appaltatore (Contratti Attuativi)

L'Appaltatore può presentare istanza di recesso dal singolo Contratto Attuativo qualora la consegna dei lavori avvenga con ritardo imputabile alla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.

In tale ipotesi si applicano le disposizioni previste dal Codice e dall'Allegato II.14 in materia di effetti economici dello scioglimento del contratto.

2. Recesso della Stazione Appaltante dal singolo Contratto Attuativo

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere in qualunque momento dal singolo Contratto Attuativo ai sensi dell'art. 123, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

In tal caso all'Appaltatore sono riconosciuti:

il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti;

il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, purché accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del recesso;

un indennizzo pari al dieci per cento dell'importo delle opere non eseguite, determinato secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice e dall'art. 11 dell'Allegato II.14.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo contrattuale depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine indicato nella comunicazione di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua le verifiche sullo stato di consistenza.

L'Appaltatore è tenuto a rimuovere materiali non accettati e a liberare il cantiere entro il termine assegnato; in difetto, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio a spese dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante può trattenere opere provvisorie e impianti non asportabili o ritenuti utili, corrispondendo un compenso determinato nella minor somma tra il costo di realizzazione e il valore residuo al momento dello scioglimento.

3. Recesso della Stazione Appaltante dall'Accordo Quadro

La Stazione Appaltante può recedere dall'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Il recesso dall'Accordo Quadro non incide automaticamente sull'efficacia dei Contratti Attuativi

già stipulati, che restano disciplinati dalle rispettive condizioni contrattuali, salvo espressa diversa determinazione motivata della Stazione Appaltante.

In caso di recesso dall'Accordo Quadro prima dell'emissione di ulteriori Contratti Attuativi, all'Appaltatore non spetta alcun indennizzo per mancata attivazione di prestazioni future non ancora affidate.

4. Recesso per cause antimafia

La Stazione Appaltante recede dal Contratto Attuativo qualora, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, siano accertate cause di divieto di cui all'art. 67 o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6 del medesimo decreto.

In tal caso è riconosciuto esclusivamente il pagamento delle opere eseguite e delle spese sostenute nei limiti dell'utilità conseguita dall'Amministrazione.

Resta ferma la facoltà prevista dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 nei casi di opera in corso di ultimazione.

5. Subentro in caso di risoluzione o recesso

In caso di risoluzione o recesso dal Contratto Attuativo, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, interpellando progressivamente i concorrenti che seguono in graduatoria nella procedura originaria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 37: SUBAPPALTI E COTTIMI

Trattandosi di Accordo Quadro, tutto quanto previsto di seguito deve intendersi riferito al singolo contratto attuativo.

1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. È ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente.
3. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 e della assai probabile moltitudine di lavorazioni (spesso anche molto variabili fra di loro e localizzate) in ragione del numero di immobili da mantenere, è ammesso l'ulteriore subappalto.
- 3-bis. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che l'appaltatore si è riservato di subappaltare in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del Codice. È fatta salva la possibilità per l'appaltatore di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
4. Il subappalto è consentito a condizione che il subappaltatore:
 - sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. L'aggiudicatario è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore:
- in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. 276/2003 (salvo che nell'ipotesi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l'importo dovutogli per le prestazioni eseguite);
- dell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme in materia di trattamento economico e normativo;
- del rispetto da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. L' Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del Codice (dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali di qualificazione, documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, piano di sicurezza redatto dal subappaltatore, dichiarazione dell'aggiudicatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il subappaltatore) al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo.
8. Alla suddetta istanza deve essere allegato il contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto completo affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto di subappalto dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e dovrà altresì contenere:
- l'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso;
 - nel caso in cui le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto del contratto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, l'impegno a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
 - clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
 - la previsione che la mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 119 D. Lgs. 36/2023 costituisce causa di risoluzione del contratto di subappalto, in particolare nel caso in il DL o il

RUP abbiano attestato il mancato rispetto degli obblighi contrattuali quali impiego di manodopera non in regola con gli obblighi retributivi e contributivi, il mancato rispetto del PSC e delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, il mancato rispetto delle norme di cui all'art 119 del D. Lgs. 36/2023 e del DM 143/2021 in materia di congruità (DURC di congruità);

9. La stazione appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione delle disposizioni sentite il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione.
10. Nel caso in cui con l'istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
11. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n. 38/2007, nonché dall'art. 90, comma 9, lett. a) D.lgs. 81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
 - a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.
 - b) [se operatore ricadente nell'ambito di applicazione della normativa sulla c.d. patente a crediti] la patente -di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, fino ad eventuale diversa disposizione normativa circa le modalità di visualizzazione della patente;
 - c) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
12. La Stazione appaltante rilascia l'autorizzazione al subappalto, o sub-subappalto entro il termine di 30 gg. che decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidato o di importo inferiore a €100.000,00 il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.
13. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto e, se del caso, in relazione all'esito delle verifiche, si procede alle comunicazioni di legge agli Enti competenti, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 96, co. 15 del Codice.
14. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare, l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 4 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione appaltante, ai

sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice.

15. Ai sensi dell'art. 119, comma 3, Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del contratto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
16. Il Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal novero dei subappalti.
17. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
18. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 6, del presente Capitolato, la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e di tutti i subappaltatori.
19. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.
20. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ss.mm. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità dei lavori da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del del Codice.

21. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all'art. 119 del Codice, vale a dire:
- a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come dal Codice;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore di cui al comma precedente;
 - c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
22. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
23. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 del Codice. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche all'importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. E' altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 119 Codice.
24. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- 24-bis. Qualora durante l'esecuzione del contratto il subappaltatore decida di avvalersi di liberi professionisti o collaboratori (con o senza P. IVA), dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante la comunicazione di tali collaborazioni e le relative lettere di incarico. Se invece si faccia ricorso ad agenzie di somministrazione, dovrà essere comunicato il nome di tali agenzie e del numero di lavoratori interessati.
25. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

ART. 38: REVISIONE PREZZI

Il presente articolo si riferisce ai singoli contratti attuativi.

1. Il rischio dell'esecuzione dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica al contratto di cui al presente Capitolato.
2. È possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente contratto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 60 comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
3. La revisione dei prezzi è attivata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi sono utilizzate le risorse di cui all'art. 60 comma 5 del D. Lgs. 36/2023. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

ART. 39: RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. È obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.
3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

ART. 40: RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l'Amministrazione Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 41: ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 209, 210 e 212 del Codice. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del Codice.
2. Per la definizione di tutte le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, è da ritenersi competente esclusivamente il Foro di Firenze.

ART. 42: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR). L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: <https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy>.
2. L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 -General Data Protection Regulation. È vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
3. I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.